

Chieri, 2 febbraio 2021

Circolare n. 6-2021

Ai docenti
Al personale
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie

Oggetto: Frequenza scolastica

Gentili Famiglie,

con il passaggio alla didattica in presenza al 75% (Circolare n. 5 del 2 febbraio 2021), riteniamo opportuno precisare la normativa Ministeriale relativa all'obbligo di frequenza degli studenti.

La disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122; prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale".

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;

-
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Data tale premessa, invitiamo tutti gli studenti e le studentesse ad una frequenza regolare e assidua.

Le assenze, che verranno comunque segnate sul registro elettronico e conteggiate sulla base di quanto sopra citato, dovranno essere sempre giustificate da un genitore nel caso di studente/ssa minorenni.

Viste le premesse sopra esposte, La **DDI** (didattica digitale integrata), resa come opzione disponibile dal Ministero in relazione all'emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione di Covid-19, **sarà concessa solo nei seguenti casi:**

- 1-** agli studenti e alle studentesse che presenteranno valida documentazione medica che attesti il proprio stato di salute, o quello di un componente del nucleo familiare, come CATEGORIA FRAGILE in caso di contagio da Covid-19;
- 2-** agli studenti e alle studentesse che devono osservare la quarantena per contagio da Covid-19.

Pertanto, coloro che si assenteranno per motivi che esulano dalle casistiche Covid-19, non potranno usufruire della DDI e sarà loro segnata l'assenza e conteggiata in rispetto all'articolo 14, comma 7, DPR 22 giugno 2009, n. 122.

La Direzione